

Distacchi di personale con Iva Salvo il pregresso non accertato

Dal 1° gennaio. I prestiti sono imponibili in base alla giurisprudenza europea. Per evitare procedure d'infrazione l'articolo 16 ter del Dl 131/2024 ha abrogato il comma 35 dell'articolo 8 della legge 67/1988

Per la Corte Ue basta un nesso diretto tra le due prestazioni, tra il distacco e il corrispettivo pagato

Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Dal 1° gennaio 2025 i prestiti e i distacchi di personale sono soggetti all'Iva anche quando l'impresa che riceve il personale rimborsa solo il costo dei dipendenti: a modificare la precedente previsione, ritenuta illegittima dalla Corte di giustizia, è l'articolo 167 ter del Dl 131/2024.

La questione

Secondo l'articolo 8, comma 35 della legge 67/1988, il prestito o il distacco di personale a fronte del quale era versato solo il rimborso del relativo costo non era soggetto a Iva.

Dopo le iniziali conferme di tale previsione da parte anche della giurisprudenza, sono stati operati dei distinguo precisando che il non assoggettamento a Iva riguardava le sole ipotesi di mero rimborso delle retribuzioni, degli oneri fiscali e previdenziali e delle spese sostenute per i dipendenti. Così, dopo la risoluzione dell'agenzia dell'Entrate 346/2002, anche la Suprema corte (sentenza 19129/2010) ha rilevato la assoggettabilità a Iva solo per le somme eccedenti l'importo corrispondente al rimborso del costo del personale sostenuto dal distaccante.

L'anno successivo le Sezioni unite (sentenza 23021/2011) ritenevano che, in caso di distacco o prestito di personale, qualora vi fosse stato un rimborso effettuato mediante la corresponsione di somme superiori o inferiori rispetto al costo delle retribuzioni e degli oneri fiscali e previdenziali, l'azienda distaccataria avrebbe avuto diritto alla detrazione della Iva, calcolata sull'intero ammontare della prestazione (si veda anche la sentenza 14053/2012).

Nonostante questo orientamento giurisprudenziale abbastanza uniforme, la Suprema corte (ordinanza di rinvio 2385/2019) ha ravvisato una possibile illegittimità della norma nazionale rispetto alla direttiva Iva e ai principi affermati dalla Corte di giustizia.

In particolare, secondo la Cassazione, il distacco era un istituto attraverso il quale attuare il servizio di «messa a disposizione del personale», ma in applicazione dell'articolo 8, aveva un differente trattamento Iva rispetto ad analoghi istituti.

Tra i diversi strumenti, infatti, vi era anche la somministrazione di manodopera, la quale è soggetta ordinariamente all'Iva per l'intero ammontare.

Ne conseguiva così che per due tipologie di servizi sostanzialmente analoghi, inclusi nella categoria di «messa a disposizione del personale», c'era un differente trattamento Iva in violazione del principio di parità (Corte di giustizia C-51/18).

La Corte Ue (sentenza C-94/19) ha confermato l'illegittimità della norma nazionale (articolo 8 della legge 67/88) affermando che anche il distacco (o prestito) di personale è un'operazione economica inerente all'esercizio di impresa.

Tanto più che proprio per il distacco è necessaria la sussistenza dell'interesse dell'imprenditore.

In tale contesto, la Corte di giustizia ha ritenuto irrilevante l'importo del corrispettivo poiché l'unico elemento che rileva ai fini Iva è la sussistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni, ossia tra il distacco e il corrispettivo pagato.

Successivamente la Cassazione (sentenza 530/2021), in esito alla decisione della Corte di giustizia, ha applicato la norma nazionale prevedendo che la detrazione dell'Iva pagata sul distacco sia legata solo alla sussistenza del nesso diretto tra il servizio reso e la somma pagata.

La nuova norma

Al fine di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o

l'aggravamento di quelle esistenti, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia, con l'articolo 16 ter del Dl 131/2024, è stato abrogato il comma 35 dell'articolo 8 della legge 67/1988.

La modifica normativa si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

È stata altresì prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità dell'articolo 8 abrogato, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

20/12

TRASPORTO MERCI

Sulla «Gazzetta ufficiale» del 4 gennaio è stato pubblicato il decreto 20 dicembre 2024 con la lista dei controlli per uniformare le attività



LA GRIGLIA

Il decreto del 20 dicembre contiene una check list per i controlli da effettuare sul trasporto merci, in modo da rendere efficienti le verifiche

